GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 17 luglio 1923** — **Numero 167**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) .	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni di 4 pagine *cent. 30.* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze*** (*Tel. 91-80*). — *All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

Si è pubblicato un fascicolo straordinario contenente l'INDICE SEMESTRALE della « Gazzetta Ufficiale » (Indice generale per materia ed Indice numerico); ed è posto in vendita presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » a lire 2 la copia, più centesimi 45 per spese postali e di bollo; per l'Estero cent. 60.

Inviare le richieste, a mezzo cartolina-vaglia, all'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato generale dello Stato, Ministero delle finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1441.

Storno di fondi, concernenti opere pubbliche, autorizzate col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, che autorizza la spesa straordinaria di un miliardo per opere pubbliche;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per la ripartizione fra le varie opere dell'assegnazione straordinaria stessa;

Visto il decreto Reale 11 dicembre 1919, n. 2503, che aumenta di L. 15,000,000 l'assegnazione di cui alla lettera *f)* dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;
Ritenuta la necessità di apportare talune modificazioni alla suindicata ripartizione e di introdurre nel bilancio per l'esercizio 1922-23 le conseguenti variazioni compensative;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le modificazioni per ciascuna indicate alle assegnazioni delle seguenti lettere dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150:
Lettera *f)*: Opere di sistemazione e completamento della navigabilità del Po, ecc., diminuzione di L. 6,200,000;
Lettera *o)*: Opere di bonificazione di 1ª categoria, ecc., aumento di L. 6,200,000.

Art. 2.

Nella tabella annessa al precitato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 è introdotta la seguente variazione:
Valli di Comacchio (Ferrara), aumento di L. 6,200,000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le seguenti modificazioni:
Capitolo n. 135: Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, ecc., aumento di L. 3,000,000.
Capitolo n. 120: Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc., diminuzione di L. 3,000,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1923, n. 1446.
Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 899;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1922-23 sono apportate le variazioni in appresso indicate:
Cap. n. 15: « Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni, ecc. . . . . + L. 25,000.—
Cap. n. 93: « Istituti e corpi scientifici e letterari; Assegni e spese, ecc. . . . . — » 25,000.—
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1923, n. 1447.
Storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero per le poste e i telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per le poste ed i telegrafi, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
Cap. n. 63: « Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. » lire cinquecentomila (L. 500,000).
In diminuzione:
Cap. n. 3: « Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc. » lire cinquecentomila (L. 500,000).
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 giugno 1923, n. 1448.
Cambio dei titoli prebellici austriaci stampigliati dal Tesoro italiano in possesso di cittadini esteri, e assunzione da parte del Ministro delle finanze della quota di Debito pubblico austriaco assegnate all'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto il decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, *ad interim* degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato il cambio, a termini del decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584 dei titoli di rendita austriaca prebellici stampigliati dal Tesoro italiano in possesso di cittadini esteri.

Art. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere, nei limiti della quota di debito assegnata all'Italia, il servizio dei seguenti debiti austriaci, in base ai rispettivi piani di ammortamento, alla ragione del 40 % inquanto i relativi titoli siano stampigliati dal Tesoro italiano e con decorrenza dal 16 luglio 1920, per:

a) prestito ammortizzabile contratto con le Compagnie di assicurazione della Venezia Giulia;

b) buoni del tesoro austriaco 4,50 %, emissione 1914; e con decorrenza dal 1° luglio 1919, per:

a) prestito dei Magazzini generali di Trieste;

b) obbligazioni priorità Società ferrovie Kromprinz Rudolf Eisenbahn, in fiorini argento, emissione 1884;

c) obbligazioni priorità come sopra, in marchi, emissione 1884;

d) obbligazioni di Stato per la stessa ferrovia, in corone, emissione 1893;

e) obbligazioni di Stato per ferrovie, in marchi, emissione 1913.

I titoli suddetti potranno essere estinti anticipatamente, ove il Ministro delle finanze lo ritenga opportuno.

I titoli della specie in possesso del Tesoro italiano saranno regolati al valore per cui furono contabilizzati.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze, con suoi decreti, stabilirà le opportune variazioni nella consistenza di debiti di Stato e nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente e per quelli successivi.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1449.

Norme per gli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed i decreti Luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, n. 682, nonchè il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1853;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli abilitati alle funzioni di segretario comunale a norma dei decreti Luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 744 e 21 maggio 1916, n. 682, i quali, per almeno due anni consecutivi, abbiano prestato lodevole servizio di segretario comunale, da accertarsi dal Prefetto della provincia, sentito il Consiglio di prefettura, saranno ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle prime due sessioni immediatamente successive alla andata in vigore del presente decreto, anche in mancanza del requisito prescritto al numero 5 dell'articolo 162 della legge comunale e provinciale.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1923, n. 1450.

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e dall'articolo 42 della legge stessa per l'emanazione del T. U. delle leggi sulla pesca e dei relativi regolamenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 22 e 42 della legge 24 marzo 1921, numero 312, sulla pesca e sui pescatori;

Visti i R. decreti-legge 16 ottobre 1921, n. 1604 e 25 aprile 1922, n. 557;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per l'industria ed il commercio, per le colonie, per i lavori pubblici, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini stabiliti dagli art. 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e dall'art. 42 di detta legge, pel coordinamento in testo unico, delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadranno il 31 dicembre 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — FEDERZONI — DE' STEFANI — THAON DE REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 21 giugno 1923, n. 1453.

Modifica al regolamento 30 gennaio 1921 n. 134, concernente l'onere della difesa gratuita annessa alla prelatura fondata in Roma da Felice Amadori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento organico, approvato con Nostro decreto 30 gennaio 1921, n. 134, concernente l'onere della difesa gratuita annessa alla prelatura fondata in Roma, da Felice Amadori, 1° febbraio 1639;

Visti gli articoli 280 della legge sull'ordinamento giudiziario pubblicata con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 e le disposizioni del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, relative al gratuito patrocinio dei poveri;

Visto il rapporto 15 maggio 1923, n. 2792 del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 4 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1921, n. 134, è modificato come appresso:

Possono essere ammesse alla difesa ed assistenza gratuita, a norma del presente regolamento, le persone che provino il loro stato di povertà, ed a preferenza le vedove, gli orfani minori e le orfane anche maggiorenni, se nubili.

Si applicano ad esse, in quanto è possibile, le disposizioni dell'art. 27 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1454.

Competenze accessorie a favore dei professori delle Regie Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, del R. Istituto Nazionale forestale di Firenze, nonchè dei direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141 e 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori ordinari e straordinari e gli incaricati di ruolo delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze, hanno diritto di impartire un secondo insegnamento retribuito, oltre quello di cui, ciascun professore è ordinario o straordinario od incaricato di ruolo.

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di L. 6000 annue ai professori ordinari, di L. 4000 ai professori straordinari e di L. 3500 agli incaricati di ruolo.

Il secondo insegnamento può essere costituito tanto da un corso di altra materia, quanto da esercitazioni.

In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali per i due insegnamenti non potrà essere inferiore a sei.

Coloro che assumono un secondo insegnamento, sono obbligati a dare durante l'anno accademico non meno di cento ore di lezione per i due corsi complessivamente.

Pei professori di materie sperimentali che dirigono nei loro [illegible]tituti esercizi obbligatori questi esercizi valgono come secondo insegnamento.

Per i professori ordinari e straordinari od incaricati di ruolo, che insegnano materie per la cui trattazione il Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura riconosca la necessità di almeno sei ore settimanali, le ore in più valgono come secondo insegnamento, agli effetti del diritto all'assegno, di cui al presente articolo.

Art. 2.

I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni e delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese, per la supplenza con le norme da stabilirsi per Regolamento.

Art. 3.

L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori, che vi hanno diritto, sarà fatta annualmente dal direttore della Scuola su conforme proposta del Consiglio dei professori, sentito il Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

L'assegno, di cui all'art. 1, non è valutabile agli effetti della pensione.

Art. 5.

L'incarico d'insegnamento a chi non sia professore di ruolo è retribuito con L. 6000 annue.

Tale retribuzione è ridotta a L. 4000 se l'incaricato ha altro ufficio pubblico retribuito.

Art. 6.

Il diritto ad altro insegnamento retribuito, di cui all'articolo 1, non compete ai professori ordinari e straordinari ed incaricati di ruolo che nei tre anni precedenti siano stati inscritti nei ruoli nominativi di imposta di R. M., per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore, nella media annua, all'assegno stabilito nell'art. 1; nè compete ai professori che abbiano per qualunque titolo altro insegnamento in Istituti di grado superiore o medio, qualunque ne sia il carattere.

Agli effetti del comma pre[illegible]nte, non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti di autore o dalla legge sulla proprietà industriale.

Art. 7.

Ai professori ordinari e straordinari ed agli incaricati di ruolo spetta il diritto di partecipare ai proventi delle tasse scolastiche.

Ogni studente od uditore verserà annualmente, a titolo di sopratassa d'iscrizione, la somma di L. 150, la quale sarà versata al bilancio dell'entrata.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo verrà annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, apposito fondo, da ripartirsi, in parti uguali, per tutti i professori.

Art. 8.

L'assegno per la direzione di gabinetto o di laboratorio viene conservato per quei professori che, a mente dell'art. 6, non possono avere un secondo insegnamento retribuito.

Per tutti gli altri l'assegno di direzione viene soppresso.

Art. 9.

Ai direttori delle RR. Stazioni di prova agrarie e sperimentali, oltre lo stipendio, spetta una indennità annua di L. 3000.

Art. 10.

Nessuno può coprire il posto di ordinario o di straordinario in più Istituti d'istruzione superiore.

Nessuno può contemporaneamente essere professore ordinario o straordinario in un istituto di istruzione superiore ed in una scuola media, sia dipendente dal Ministero per l'agricoltura o da altri Ministeri.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1923-24.

Art. 12.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno inscritti nello stato di previsone della spesa del Ministero per l'agricoltura i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — G. DE CAPITANI D'ARZAGO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1457.

Indennizzo di licenziamento al personale operaio avventizio delle Saline e dei Magazzini di deposito dei Monopoli Industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Nostro R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale operaio avventizio delle Saline dello Stato e dei Magazzini di deposito dei monopoli industriali, licenziato a partire dal 1° gennaio 1923 e che verrà in seguito licenziato per soppressione di uffici o per riduzione di lavoro, sarà individualmente corrisposto un indennizzo proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente quindici giornate del salario medio conseguito nell'ultimo trimestre di prestazione d'opera per ciascun anno o frazione d'anno di servizio con un minimo di lire trecento.

Nessuna indennità è dovuta agli operai avventizi che abbiano abbandonato o abbandonino spontaneamente servizio, nè a quelli che saranno licenziati per motivi disciplinari.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1475.

Convenzione stipulata addì 11 maggio 1923 con le Società costituenti il Gruppo Ansaldo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sistemare tutte le pendenze ancora esistenti fra le varie amministrazioni dello Stato e le Società costituenti il Gruppo Ansaldo e di eliminare le cause che hanno transitoriamente impedito il libero sviluppo delle energie delle società stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata addì 11 maggio 1923 fra il Ministro delle finanze e quello per l'industria e il commercio da una parte e le società costituenti il Gruppo Ansaldo dall'altra.

Art. 2.

La predetta convenzione sarà registrata con la tassa fissa di L. 4.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio dell'esercizio finanziario 1922-23 le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1923, n. 1476.

Disposizioni che regolano le proroghe delle locazioni di case e di negozi nella ipotesi di vendita degli immobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e col Ministro dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trasferimento di immobili urbani non impedisce al conduttore di chiedere la proroga della locazione in corso a norma del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, tanto se si

tratti di casa per abitazione, quanto se si tratti di locale destinato ad uso diverso.

Qualora nel contratto di locazione vi sia la clausola di risoluzione per il caso di vendita, questa clausola non è operativa di diritto, ma l'acquirente dell'immobile che intendesse valersi della clausola, dovrà convenire il conduttore davanti la Commissione arbitrale, la quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, avrà facoltà di disporre che il contratto di locazione sia rescisso ovvero che questo prosegua fino al termine convenuto, alla scadenza del quale si applicheranno le disposizioni del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8, circa l'eventuale concessione della proroga.

Art. 2.

Nelle vendite di appartementi per abitazione o di locali ad uso di negozio o ufficio o studio, il conduttore ha diritto di essere preferito, a parità di condizione, a qualsiasi altro acquirente. A questo scopo il proprietario deve invitare il conduttore a dichiarare se intende acquistare i locali da lui occupati, indicando il prezzo che ne desidera e le altre condizioni di vendita. Il conduttore entro il termine di un mese deve far conoscere se intenda valersi del diritto di prelazione stabilito nel presente articolo, depositando in caso affermativo presso un istituto di credito almeno il decimo del prezzo a titolo di caparra e di anticipo.

Qualora il conduttore non dichiari di volere acquistare i locali da lui tenuti in fitto o non esegua il deposito della quota di prezzo nel termine su indicato, il proprietario può vendere i locali ad altri.

Il proprietario, ove non ottemperi all'obbligo della prelazione, sarà tenuto al risarcimento dei danni in solido con l'acquirente.

Art. 3.

La vendita eseguita a persona diversa dal conduttore è valida; ma l'acquirente non potrà in nessun caso, fino al 30 giugno 1925, opporsi alla proroga che il conduttore richieda, a norma del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, assumendo di avere necessità di occupare l'abitazione o il negozio per uso proprio o della sua famiglia, nè potrà richiedere la risoluzione del contratto a termini del capoverso dell'articolo primo, quali che siano i patti del contratto di locazione in corso.

Nella città di Roma e nelle altre città che venissero indicate con successivi Nostri decreti, qualora si tratti di appartamenti o di locali che siano stati alienati da istituti o altri enti i quali esercitano la industria della gestione di immobili, gli acquirenti potranno valersi delle facoltà indicate nella lettera *a*) dell'art. 7 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8, per opporsi alla proroga con decorrenza dal 1° luglio 1925 solo nel caso che gli istituti, in conformità degli impegni assunti verso le autorità comunali, abbiano per tale data eseguite nuove costruzioni, ottenendo la dichiarazione di abitabilità, per un numero di vani non inferiore al 25 % di quelli venduti. Una commissione speciale nominata dalle autorità comunali accerterà l'adempimento di questo obbligo, in mancanza del quale il termine indicato nel capoverso precedente sarà protratto al 30 giugno 1926.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione della disposizione contenuta nell'art. 2, si applicano anche ai trasferimenti di immobili urbani avvenuti posteriormente alla pubblicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8.

Nondimento restano ferme le decisioni emesse dalle Commissioni arbitrali per le locazioni di case di abitazione prima delle data del presente decreto.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali, le quali riguardino locali adibiti ad uso non di abitazione, trasferiti per atti tra vivi dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, in quanto abbiano negata la proroga della locazione o comunque ordinato lo sfratto del conduttore, se non siano state ancora eseguite alla data del presente decreto, possono essere, non oltre un mese dalla data medesima, sottoposte a revisione delle stesse Commissioni arbitrali, davanti le quali il conduttore che si trovi tuttora in possesso dei locali dovrà convenire il proprietario.

Art. 5.

I soci di cooperative per costruzione di case popolari od economiche, i quali siano assegnatari di appartamenti, non possono valersi delle disposizioni contenute nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8 se l'appartamento assegnato e non rinunziato dal socio sia riconosciuto in istato di abitabilità.

Il locatore, contro la cui volontà fosse stata disposta, dalla competente Commissione arbitrale, la proroga della locazione a termine del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8, potrà, nella ipotesi di cui al precedente comma, richiedere la revoca della concessione della proroga e la rescissione della locazione con ordine immediato di sfratto qualora lo stato di abitabilità dell'appartamento sia riconosciuto da almeno due mesi.

La richiesta di revoca è proposta mediante citazione dinanzi alla competente Commissione arbitrale nei modi e con le forme di cui al R. decreto 7 gennaio 1923.

Per gli atti e per le forme del giudizio si applicano le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8.

Art. 6.

Se la proroga della locazione sia stata negata per riconoscimento dello stato di necessità del proprietario a termine dell'art. 7, lett. *a*) del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8, il conduttore avrà diritto di chiedere la revoca della decisione qualora dimostri che il proprietario abbia affittato ad altri l'appartamento anzichè adibirlo ad uso proprio o di suoi parenti fino al secondo grado.

La domanda di revoca è proposta nella forma indicata nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 7.

Qualunque obbligo di pagamento sotto qualsiasi forma e da chiunque imposto all'inquilino o al sub-inquilino a titolo di « buona uscita » o con analoga denominazione, o per l'acquisto di mobili o come condizione per la cessazione di un contratto di affitto in corso, è nullo di pieno diritto, e quanto venga pagato a tale titolo può essere ripetuto.

Colui che pattuisca a proprio favore una retribuzione per il rilascio dell'immobile del quale sia locatario, perde, per questo solo fatto, il diritto di chiedere la proroga della locazione.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano agli immobili già di proprietà dei cittadini di Stati ex nemici, contemplati nel R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118.

Art. 9.

Il presente decreto avrà efficacia fino a tutto il 30 giugno 1926.

Esso entrarà in vigore nella data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1391.
Contributo scolastico del comune di S. Stefano d'Aspromonte.

N. 1391. R. decreto 19 aprile 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di S. Stefano d'Aspromonte della provincia di Reggio Calabria deve annualmente versare alla R. Tesoreria della Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2212.55 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1142 è elevato a L. 5937.55 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 1392.
Contributo scolastico del comune di S. Maria in Stelle.

N. 1392. R. decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene fissato in L. 4138.68 il contributo scolastico che il comune di S. Maria in Stelle della provincia di Verona deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1922.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1443.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione del canale di scarico di alcune centrali idro-elettriche.

N. 1443. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della marina, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del canale di scarico delle centrali idro-elettriche, dalla camera di carico al mare, nei comuni di Francavilla Fontana, frazione di Villa Castelli e di Grottaglie, in provincia di Lecce.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1456.
Istituzione in Ente autonomo, con personalità giuridica propria, dell'Accademia di commercio in Trento.

N. 1456. R. decreto 7 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, l'Accademia di commercio in Trento, viene istituita in Ente autonomo con personalità giuridica propria, sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero stesso, e riconosciuta come scuola media commerciale di 3° grado con la denominazione di R. istituto commerciale.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1923.
Inchiesta sull'Ufficio di navigazione delle Ferrovie dello Stato in Napoli.

I MINISTRI DELLA MARINA E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti i primi risultati degli accertamenti fatti presso l'Ufficio di navigazione delle Ferrovie dello Stato in Napoli, circa le operazioni di scarico, deposito, custodia, smistamento e riconsegna delle pelli ex *Hwathing* e *Kifunesan-Maru;*

Ritenuta la necessità di estendere l'inchiesta su tutto il funzionamento del predetto Ufficio per poter accertare tutte le eventuali irregolarità e tutte le conseguenti responsabilità;

Udito l'Alto commissario per le Ferrovie dello Stato e il Commissario per i servizi della Marina mercantile;

Decretano:

Il tenente colonnello commissario GENNARO LAGHEZZA, è incaricato di eseguire un'inchiesta sull'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ufficio di navigazione delle Ferrovie dello Stato in Napoli.

Per l'esecuzione di tale incarico, sono delegate al tenente colonnello LAGHEZZA le facoltà di competenza del Governo.

Roma, li 30 maggio 1923.

Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ragioneria Generale dello Stato

Circolare alle LL. EE. i Ministri circa la denuncia degli impegni da parte degli uffici amministrativi.

Con precedente circolare in data 9 marzo u. s., n. 4285, ho segnalato, agli on. Colleghi, la necessità di assicurare la piena ed esatta esecuzione delle disposizioni del R. decreto 28 novembre 1915, n. 1672, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, ad evitare le eccedenze di impegni, in confronto degli stanziamenti autorizzati con le leggi del bilancio.

Ripetuti richiami, nello stesso senso, vennero rivolti, anche in passato; ma, ciò nonostante già mi risulta che anche l'esercizio testè chiuso presenta eccedenze di spesa, sulle quali mi riserbo, a suo tempo, di portare speciale esame per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Devo, pertanto, insistere sull'argomento, inquantochè la fase dell'impegno ha la maggiore importanza nella gestione del bilancio, perchè è in essa che effettivamente si determina l'onere dell'Erario, rispetto ai fondi autorizzati, ferma l'osservanza dell'art. 45 della legge sulla contabilità generale dello Stato, che consente ai Ministri di ordinare spese solo entro i limiti delle disponibilità esistenti.

E' mio proposito che l'esercizio 1923-24, testè iniziato, segni, anche per quanto riflette gli impegni, il ritorno a rigidi e corretti procedimenti. Le disposizioni del citato decreto n. 1672 debbono, perciò, con ogni scrupolo essere applicate poichè valgono ad assicurare il rispetto delle cennate norme limitative.

Inoltre l'adempimento, da parte degli uffici, di quanto è stabilito nelle disposizioni medesime, è condizione necessaria perchè le ragionerie centrali possano assolvere l'incarico loro particolarmente proprio, di vegliare alla retta erogazione delle spese. E' ovvio, infatti, che la loro azione al riguardo sarebbe resa frustranea, qualora ad esse non venisse data regolare conoscenza, in modo pronto e completo, degli impegni, sia provvisori, sia definitivi, che vengono assunti nello svolgimento dell'attività dell'Amministrazione.

Rinnovo pertanto, le più vive premure all'E. V. perchè gli Uffici amministrativi dipendenti da codesta Amministrazione siano tutti rigorosamente richiamati al preciso rispetto delle norme accenate, avvertendo che, in qualsiasi caso di constatata irregolarità, sarà provveduto all'applicazione delle sanzioni stabilite.

Mi sarà gradita una cortese assicurazione da parte della E. V.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Circolare alla LL. EE. i Ministri relativa alla chiusura dei registri degli impegni di spese al 30 giugno 1923, termine dell'esercizio finanziario 1922-23.

Mi pregio avvertire l'E. V. che ho disposto perchè un Ispettore Superiore della Ragioneria Generale dello Stato si rechi presso la Ragionera Centrale di codesto Ministero per verificare, sulla base delle scritture della Ragioneria medesima, la situazione degli impegni assunti a tutto il 30 giugno u. s.

Non dubito che, in osservanza alle istruzioni già emanate con mie precedenti circolari, il detto funzionario troverà le situazioni degli impegni rigorosamente aggiornate e chiuse, così da poter essere, senz'altro, convalidate con le firme del funzionario stesso e del signor Capo ragioniere.

Con l'occasione richiamo l'attenzione di V. E. sulla circolare del 17 giugno volgente, n. 11556, specie per quanto ha tratto agli impegni dei quali è ivi specificata la natura e che, in via assolutamente eccezionale, possono assumersi anche oltre il termine del volgente esercizio.

Avverto, poi, che in sede di revisione del rendiconto generale consuntivo, mi riservo di verificare che gli accertamenti delle spese non siano superiori a quelli che verranno determinati con la situazione finale mod. 21, che l'Ispettore superiore predetto, in occasione della verifica onde trattasi farà compilare da codesta Ragioneria e ritirerà per consegnare a questo Ministero.

Il Ministro
DE' STEFANI.

Istruzioni ai Direttori capi delle ragionerie centrali, circa la compilazione del prospetto mensile degli impegni di spese a carico dei vari bilanci, a decorrere dal mese di luglio 1924.

Com'è già noto alla S. V. è mio intendimento — a decorrere dall'anno finanziario testè iniziato — di pubblicare mensilmente situazioni riassuntive che dimostrino l'andamento delle spese in confronto delle assegnazioni di bilancio.

Per potere disporre dei necessari elementi, il modello 21, della situazione mensile degli impegni, è stato modificato come all'unito allegato *A*, riassumendo in una sola colonna (11) le indicazioni contenute in passato nelle due ultime colonne del modello sinora in uso e aggiungendo due nuove colonne, destinate a tenere in separata evidenza le *quote degli impegni definitivi riferibili ai mesi successivi* (colonna 12) *e gli impegni propri a tutto il mese* cui la situazione si riferisce (colonna 13).

La situazione stessa, rifletterà così tutti gli accertamenti di spese, ma recherà dati più completi in quanto, sulla base di tali accertamenti, mediante detrazione degli oneri che debbono ritenersi propri dei mesi successivi, offrirà modo di stabilire l'importo delle spese effettivamente proprie del periodo decorso sino a tutto il mese per il quale la situazione viene completata.

Allo scopo, ora, di assicurare l'adozione di criteri uniformi nella rilevazione dei dati surriferiti, si indicano qui di seguito alcune norme principali da seguirsi per la determinazione delle somme, che debbono essere indicate nella colonna 12, avvertendo che le cifre della colonna 13 sono da desumersi per differenza, mettendo a confronto quelle della stessa colonna 12 con le altre della *precedente colonna* 8 *che riassume gli impegni definitivi*:

a) *spese di personale* (parte ordinaria e straordinaria). — *Impegni derivanti da leggi* (*interessi, annualità, ecc.* — *Contributi nelle spese delle Colonie* — *Quote di concorso per la gestione di Enti autonomi ed altre spese analoghe*).

Per tutte queste spese l'impegno deve assumersi, in generale, per l'intero importo, all'inizio dell'esercizio, ma l'onere relativo, corrispondente agli obblighi assunti dallo Stato per l'anno finanziario, può considerarsi ripartito uniformemente fra i dodici mesi. Pertanto dovranno portarsi in deduzione nella colonna 12 tanti dodicesimi quanti sono i mesi, che, dopo quello cui si riferisce la situazione, restano ancora a decorrere fino al termine dell'esercizio;

b) *spese straordinarie*, che si accertano soltanto nel corso e talvolta alla chiusura dell'esercizio, pure dipendendo da *fatti di gestione che si svolgono durante l'intiero anno finanziario*. — Per tali spese è da considerare, nella situazione mensile, una quota proporzionale allo stanziamento complessivo di bilancio, in ragione del periodo decorso, fino a che non si abbiano più precisi elementi di valutazione. — A questo effetto, al principio dell'esercizio si riterrà come impegnato l'intiero stanziamento di bilancio detraendo, come riferibile ai mesi successivi, una somma corrispondente a tanti dodicesimi quanti sono i mesi che rimangono a decorrere per giungere al termine dell'esercizio. Si varierà successivamente l'impegno di base agli effettivi accertamenti;

c) *Impegni contrattuali*. — Se l'impegno riguarda una *spesa od una fornitura fatta una volta tanto*, l'onere sarà calcolato per intiero a carico del periodo decorso, perchè può presumersi che, in modo analogo, altre spese del genere abbiano ad occorrere nei mesi successivi, e perchè, ordinariamente, non sarebbe nemmeno possibile precisare, per ognuna, il periodo al quale debbano propriamente attribuirsi Se l'impegno contrattuale riguarda spese *ragguagliate al tempo*, come, ad esempio, gli affitti, si terrà conto del periodo cui l'impegno stesso si riferisce, deducendo la quota proporzionale ai mesi che restano a decorrere fino alla scadenza.

ALLEGATO A.

MOD. 21 (*modificato*)
Circ. della Ragioneria generale del 12 giugno 1907, n. 3654

MINISTERO ....

RAGIONERIA

ESERCIZIO 192...-2....

SITUAZIONE a tutto il mese di .... 192....

delle somme impegnate di fronte agli stanziamenti di bilancio

CAPITOLI		FONDO STANZIATO			IMPEGNI DEFINITIVI			Impegni provvisori per atti in corso secondo le informazioni delle singole divisioni	Totale generale degli impegni definitivi e provvisori (8 + 9)	Differenza fra il fondo stanziato ed il totale degli impegni definitivi e provvisori (5 — 10)	Quote degli impegni definitivi riferibili a mesi successivi	Carico effettivo a tutto il mese (8 — 12)	NOTE
Numero	DENOMINAZIONE	nello stato di previsione	per variazioni e reintegri	Totale (3 + 4)	assunti a tutto il mese precedente	assunti nel mese al netto delle diminuzioni	Totale (6 + 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Quando i contratti siano molti e con diverse scadenze si opereranno le detrazioni sulla base di una scadenza media, e se, in generale, i contratti riguardano tutto l'esercizio si dedurranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi a decorrere;

d) *Spese disposte da funzionari delegati su aperture di credito*. — Si terrà presente il periodo di tempo per il quale i fondi sono stati forniti per dedurre il rateo corrispondente ai mesi che rimangono a decorrere dopo quello cui la situazione si riferisce. Quando risulti opportuno, senza che ne resti diminuita l'attendibilità dei risultati, si potrà operare la detrazione in base ad un periodo medio.

Per detto fine le Ragionerie cureranno che le Amministrazioni, nel rimettere i mandati di anticipazione o a disposizione, o nel richiederne la emissione, indichino sempre a quale periodo si riferisce l'apertura di credito.

Nel caso, poi, in cui l'anticipazione venga concessa al funzionario delegato per provvedere, non ai bisogni del servizio per un periodo di tempo, ma ad uno scopo determinato, l'ammontare dell'anticipazione stessa sarà da considerare, senz'altro, per intiero nella situazione delle spese;

e) *Capitoli compresi nei bilanci dei singoli Ministeri per rimborso di spese al Provveditorato Generale*. — Per gli stanziamenti di tali capitoli gli impegni propri a tutto il mese cui la situazione si riferisce debbono corrispondere a tanti dodicesimi dello stanziamento quanti sono i mesi decorsi, analogamente a quanto verrà fatto per la situazione mensile delle entrate, in relazione ai capitoli d'entrata corrispondenti;

f) *Opere pubbliche in gestione del Ministero dei lavori pubblici*, comprese le costruzioni di strade ferrate.

Si determinerà l'importo della spesa alla fine di ciascun mese, in base al complesso dei mandati emessi su ciascun capitolo, deducendo, a colonna 12, per quanto sia possibile la discriminazione, le quote dei mandati di anticipazione riferibili ai mesi successivi, cosicchè l'impegno di cui alla colonna 13, fino a tutto il mese considerato, dovrà risultare pari al totale dei mandati diretti e alla quota delle anticipazioni riferibile al periodo decorso.

Nella situazione da compilarsi a fine giugno, si aggiungeranno le somme che si trasportano all'esercizio successivo, come disponibili in conto residui;

g) *Altre spese straordinarie per costruzioni, rifornimenti e lavori da eseguirsi con fondi appositamente autorizzati.* — Saranno calcolate nelle situazioni mensili, secondo gli impegni effettivamente assunti, salvo ad aggiungere a fine giugno, la somma che si trasporta all'esercizio successivo, in conto residui, come alla lettera precedente.

Questa norma è applicabile anche per quelle *spese ordinarie* per le quali le Amministrazioni militari sono autorizzate a trasportare al successivo esercizio le disponibilità non erogate sulle relative assegnazioni di bilancio;

h) *Spese strardinarie diverse.* — Sarano calcolate in base agli impegni effettivi;

i) *Movimenti di capitali.* Come alla lettera precedente.

In analogia alle norme suesposte, le Ragionerie determineranno, agli effetti delle situazioni di cui trattasi, gli impegni riguardanti tutte le altre spese che eventualmente non rientrino in quelle espressamente considerate.

ALLEGATO *B.*

MINISTERO . . . .

ESERCIZIO FINANZIARIO 192 . . 2 . .

Situazione degli impegni di spesa a tutto il mese di. . . . . . 192. .

	Stanziamento di bilancio per lo intero esercizio (col. 5 della situazione)	Impegni a tutto il mese (col. 13 della situazione)	Impegni assunti per mesi successivi (col. 12 della situazione)	Totale degli impegni (col. 10 della situazione)
Spese effettive ordinarie . .				
Spese effettive straordinarie				
TOTALE spese effettive .				
Costruzione strade ferrate .				
Movimento di capitali . . .				
TOTALE GENERALE .				

Stabilite nei modi accennati le cifre per i singoli capitoli del bilancio, si procederà alla compilazione di un riassunto conforme al modello allegato *B*) in cui verranno indicati gli importi complessivi degli impegni, distintamente per le spese effettive ordinarie, per quelle straordinarie, per la costruzione di strade ferrate e per i movimenti di capitali. Le risultanze di tale riassunto saranno riepilogate nella situazione generale a cura di questo Ministero.

Le disposizioni di cui sopra devono — come ho già detto — essere attuate a cominciare dal mese di luglio corrente.

In via provvisoria, potranno, all'uopo, essere opportunamente adattati gli stampati mod. 21 esistenti presso le ragionerie.

Avvertesi infine che — come di consueto — dovrà farsi luogo alla trasmissione alla Corte dei conti del modello predetto, secondo dispongono le norme in vigore.

Attendo intanto un pronto cenno di ricevimento della presente con la assicurazione che le situazioni e i riassunti di cui trattasi debbono essere comunicati alla Ragioneria Generale dello Stato non più tardi del giorno 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Il Ministro
DE' STEFANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

DISTINTA delle 7140 obbligazioni del prestito per spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammortamento al 1° gennaio 1923 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato) i cui membri vengono resi di pubblica ragione.

Serie A.

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500					
1	—	Obbligazioni	dal	292	al	—
1	—	»	»	316	»	—
4	—	»	»	747	»	750
2	—	»	»	768	»	769
1	—	»	»	781	»	—
2	—	»	»	787	»	788
1	—	»	»	812	»	—
1	—	»	»	1191	»	—
4	—	»	»	1394	»	1397
1	—	»	»	4063	»	—
1	—	»	»	4939	»	—
1	—	»	»	5855	»	—
1	—	»	»	6002	»	—
1	—	»	»	6029	»	—
3	—	»	»	6061	»	6063
2	—	»	»	6099	»	6100
1	—	»	»	6598	»	—
1	—	»	»	7024	»	—
18	—	»	»	7349	»	7366
1	—	»	»	8286	»	—
1	—	»	»	8429	»	—
1	—	»	»	8591	»	—
1	—	»	»	9689	»	—
—	1	»	»	12911	»	12915
—	1	»	»	13036	»	13040
—	14	»	»	15696	»	15765
—	1	»	»	15961	»	15965
—	25	»	»	16026	»	16150
—	59	»	»	16151	»	16445
—	40	»	»	16461	»	16[illegible]60
—	1	»	»	17261	»	17265
—	1	»	»	18686	»	18690
—	3	»	»	18936	»	18950
—	5	»	»	2006	»	20090
—	12	»	»	20851	»	20910
—	7	»	»	20911	»	20945
—	1	»	»	20961	»	20965
—	10	»	»	21276	»	21325
—	35	»	»	22631	»	22805
—	3	»	»	22806	»	22820
—	10	»	»	22856	»	22905
—	2	»	»	22936	»	22945
—	1	»	»	23286	»	23290
—	1	»	»	28086	»	28090
—	8	»	»	28336	»	28375
—	1	»	»	28546	»	28550
—	1	»	»	29931	»	29935
—	1	»	»	29951	»	29955
—	4	»	»	31151	»	31170
—	1	»	»	45[illegible]11	»	45815
—	2	»	»	475[illegible]6	»	47605
—	17	»	»	47611	»	47695
—	11	»	»	47696	»	47750
—	1	»	»	47916	»	47920
—	9	»	»	54291	»	54335
—	10	»	»	54416	»	54465
—	1	»	»	54671	»	54675
—	60	»	»	59991	»	60290
—	155	»	»	60991	»	61765
—	2	»	»	62696	»	62705
—	3	»	»	62886	»	6[illegible]900
—	5	»	»	63011	»	63035

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500			
—	7	Obbligazioni	dal 63246	al 63280
—	2	»	» 63311	» 63320
—	1	»	» 63391	» 63395
—	2	»	» 63396	» 63405
—	1	»	» 64391	» 64395
—	1	»	» 69266	» 69270
—	30	»	» 71511	» 71660
—	2	»	» 73596	» 73605
—	1	»	» 73621	» 73625
—	2	»	» 73631	» 73640
—	126	»	» 73751	» 74380
—	56	»	» 74381	» 74660
—	1	»	» 76281	» 76285
—	8	»	» 76326	» 76365
—	2	»	» 76366	» 76375
—	10	»	» 76431	» 76480
—	1	»	» 76971	» 76975
—	1	»	» 78061	» 78065
—	1	»	» 84141	» 84145
—	4	»	» 84221	» 84240
—	1	»	» 84266	» 84270
—	1	»	» 84291	» 84295
—	8	»	» 84396	» 84435
—	5	»	» 85256	» 85280
—	1	»	» 85361	» 85365
—	1	»	» 85391	» 85395
—	1	»	» 86056	» 86060
—	1	»	» 86651	» 86655
—	1	»	» 87036	» 87040
—	1	»	» 87056	» 87060
—	1	»	» 87166	» 87170
—	3	»	» 87281	» 87295
—	2	»	» 88256	» 88265
—	89	»	» 88591	» 89035
—	71	»	» 89036	» 89390
—	1	»	» 90106	» 90110
—	1	»	» 92321	» 92325
—	5	»	» 92851	» 92875
—	2	»	» 92896	» 92905
—	2	»	» 93021	» 93030
—	5	»	» 93281	» 93305
—	5	»	» 95206	» 95230
—	1	»	» 96861	» 96865
—	1	»	» 96876	» 96880
—	1	»	» 96896	» 96900
—	1	»	» 97176	» 97180
—	1	»	» 98356	» 98360
—	1	»	» 98966	» 98970
—	1	»	» 99451	» 94455
—	1	»	» 99481	» 99485
—	1	»	» 99491	» 99495

Serie B.

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500			
1	—	»	» 256	» —
2	—	»	» 262	» 263
1	—	»	» 303	» —
1	—	»	» 586	» —
1	—	»	» 1383	» —
1	—	»	» 1592	» —
1	—	»	» 1638	» —
1	—	»	» 2026	» —
1	—	»	» 2493	» —
1	—	»	» 2654	» —
70	—	»	» 2801	» 2870
1	—	»	» 2989	» —
1	—	»	» 3439	» —
2	—	»	» 4215	» 4216
1	—	»	» 4217	» —
1	—	»	» 4382	» —
1	—	»	» 5095	» —
25	—	»	» 5413	» 5437
1	—	»	» 6993	» —
1	—	»	» 7016	» —
1	—	»	» 7183	» —
1	—	»	» 7463	» —
1	—	»	» 7473	» —
3	—	»	» 7474	» 7476
1	—	»	» 8580	» —

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500			
2	—	Obbligazioni	dal 8701	al 8702
1	—	»	» 8915	» —
1	—	»	» 9246	» —
1	—	»	» 9265	» —
1	—	»	» 9267	» —
1	—	»	» 9359	» —
1	—	»	» 9361	» —
1	—	»	» 9504	» —
1	—	»	» 9975	» —
—	2	»	» 12381	» 12390
—	1	»	» 14526	» 14530
—	1	»	» 14581	» 14585
—	1	»	» 15131	» 15135
—	1	»	» 15146	» 15150
—	8	»	» 15736	» 15775
—	1	»	» 21296	» 21300
—	3	»	» 21396	» 21410
—	2	»	» 21656	» 21665
—	1	»	» 22521	» 22525
—	2	»	» 25871	» 25880
—	1	»	» 29746	» 29750
—	1	»	» 29756	» 29760
—	1	»	» 29976	» 29980
—	1	»	» 30086	» 30090
—	1	»	» 30101	» 30105
—	1	»	» 30361	» 30365
—	1	»	» 30376	» 30380
—	3	»	» 30751	» 30765
—	1	»	» 30836	» 30840
—	1	»	» 34956	» 34960
—	1	»	» 35531	» 35535
—	1	»	» 36301	» 36305
—	1	»	» 37886	» 37890
—	1	»	» 38646	» 38650
—	2	»	» 41871	» 41880
—	1	»	» 47541	» 47545
—	1	»	» 47831	» 47835
—	1	»	» 48346	» 48350
—	1	»	» 48981	» 48985
—	1	»	» 49421	» 49425
—	2	»	» 49981	» 49990
—	2	»	» 50081	» 50090
—	2	»	» 50096	» 50105
—	1	»	» 50256	» 50260
—	1	»	» 50401	» 50405
—	1	»	» 50521	» 50525
—	2	»	» 53211	» 53220
—	1	»	» 53461	» 53465
—	1	»	» 54501	» 54505
—	1	»	» 54866	» 54870
—	1	»	» 55326	» 55330
—	1	»	» 55386	» 55390
—	3	»	» 56316	» 56330
—	1	»	» 57571	» 57575
—	1	»	» 58176	» 58180
—	15	»	» 64926	» 65000
—	1	»	» 66706	» 66710
—	1	»	» 66826	» 66830
—	4	»	» 72756	» 72775
—	1	»	» 75851	» 75855
—	1	»	» 76156	» 76160
—	1	»	» 76191	» 76195
—	1	»	» 76296	» 76300
—	1	»	» 76316	» 76320
—	1	»	» 79096	» 79100
—	1	»	» 81281	» 81285
—	3	»	» 83221	» 83235
—	1	»	» 83471	» 83475
—	9	»	» 84151	» 84195
—	1	»	» 84951	» 81955
—	2	»	» 85221	» 85230
—	1	»	» 85961	» 85965
—	1	»	» 88986	» 88990
—	3	»	» 89056	» 89070
—	2	»	» 89886	» 89895
—	1	»	» 90186	» 90190
—	1	»	» 91351	» 91355
—	1	»	» 92401	» 92405
—	1	»	» 93326	» 93330
—	2	»	» 93346	» 93355

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500					
—	4	Obbligazioni	dal	94726	al	94745
—	1	»	»	95386	»	95390
—	1	»	»	95431	»	95435
—	5	»	»	96401	»	96425
—	1	»	»	96781	»	96785
—	1	»	»	96926	»	96930
—	4	»	»	96956	»	96975
—	2	»	»	97176	»	97185
—	1	»	»	98095	»	98100
—	4	»	»	98181	»	98200
—	1	»	»	98276	»	98280
—	1	»	»	98851	»	98855
—	1	»	»	99311	»	99315
—	1	»	»	97316	»	99320
—	1	»	»	99321	»	99325

Serie C.

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500					
2	—	»	»	756	»	757
1	—	»	»	820	»	—
1	—	»	»	1051	»	—
2	—	»	»	1295	»	1296
1	—	»	»	2233	»	—
5	—	»	»	2331	»	2335
1	—	»	»	2336	»	—
1	—	»	»	2339	»	—
6	—	»	»	2342	»	2347
1	—	»	»	2811	»	—
1	—	»	»	2887	»	—
2	—	»	»	2987	»	2988
1	—	»	»	2991	»	—
1	—	»	»	3023	»	—
1	—	»	»	3205	»	—
1	—	»	»	3928	»	—
1	—	»	»	3971	»	—
1	—	»	»	4055	»	—
1	—	»	»	4114	»	—
1	—	»	»	4174	»	—
2	—	»	»	4767	»	4768
30	—	»	»	4771	»	4800
8	—	»	»	4903	»	4910
1	—	»	»	5064	»	—
1	—	»	»	5077	»	—
1	—	»	»	5089	»	—
1	—	»	»	5200	»	—
1	—	»	»	5230	»	—
1	—	»	»	5246	»	—
1	—	»	»	5268	»	—
2	—	»	»	5463	»	5464
1	—	»	»	5703	»	—
2	—	»	»	6065	»	6066
1	—	»	»	6082	»	—
3	—	»	»	6133	»	6135
1	—	»	»	6218	»	—
1	—	»	»	6353	»	—
1	—	»	»	6365	»	—
1	—	»	»	6884	»	—
1	—	»	»	7242	»	—
3	—	»	»	7245	»	7247
2	—	»	»	7300	»	7301
1	—	»	»	7812	»	—
1	—	»	»	8320	»	—
1	—	»	»	8346	»	—
1	—	»	»	8367	»	—
2	—	»	»	8480	»	8481
1	—	»	»	8529	»	—
1	—	»	»	8541	»	—
1	—	»	»	8631	»	—
1	—	»	»	8712	»	—
1	—	»	»	9237	»	—
1	—	»	»	9322	»	—
1	—	»	»	9452	»	—
1	—	»	»	9481	»	—
1	—	»	»	9483	»	—
1	—	»	»	9487	»	—
1	—	»	»	9559	»	—
1	—	»	»	9567	»	—
1	—	»	»	9570	»	—
1	—	»	»	9950	»	—
—	2	»	»	10661	»	10670
—	1	»	»	11766	»	11770

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500					
—	1	Obbligazioni	dal	14381	al	14385
—	2	»	»	19166	»	19175
—	4	»	»	26941	»	26960
—	1	»	»	27 5.	»	27160
—	2	»	»	27341	»	27350
—	3	»	»	27406	»	27420
—	5	»	»	28871	»	28895
—	8	»	»	31971	»	32010
—	1	»	»	32541	»	32545
—	1	»	»	32766	»	32770
—	2	»	»	36316	»	36325
—	2	»	»	36481	»	36490
—	1	»	»	38236	»	38240
—	9	»	»	38386	»	38430
—	2	»	»	43156	»	43165
—	1	»	»	44311	»	44315
—	3	»	»	44566	»	44580
—	17	»	»	45601	»	45685
—	1	»	»	45691	»	45695
—	1	»	»	46366	»	46370
—	1	»	»	46501	»	46505
—	1	»	»	46561	»	46565
—	1	»	»	46671	»	46675
—	1	»	»	48121	»	48125
—	1	»	»	50411	»	50415
—	1	»	»	55106	»	55110
—	3	»	»	63706	»	63720
—	2	»	»	65076	»	65085
—	1	»	»	65731	»	65735
—	1	»	»	68051	»	68055
—	1	»	»	68601	»	68605
—	3	»	»	69341	»	69355
—	1	»	»	70006	»	70010
—	1	»	»	70831	»	70835
—	2	»	»	71011	»	71020
—	3	»	»	75916	»	75930
—	1	»	»	77266	»	77270
—	6	»	»	78411	»	78440
—	3	»	»	78496	»	78510
—	3	»	»	78626	»	78640
—	1	»	»	83031	»	83035
—	1	»	»	83211	»	83215
—	1	»	»	83396	»	83400
—	4	»	»	84626	»	84645
—	1	»	»	8649	»	8 495
—	8	»	»	86751	»	86790
—	1	»	»	88151	»	88155
—	1	»	»	88756	»	88760
—	1	»	»	89066	»	89070
—	1	»	»	92881	»	92885
—	2	»	»	93501	»	93510
—	1	»	»	93666	»	93670
—	1	»	»	93801	»	93805
—	1	»	»	9540	»	95410
—	2	»	»	98291	»	98300
—	8	»	»	98691	»	98730
—	3	»	»	98791	»	98805
—	5	»	»	98821	»	98845
—	2	»	»	99961	»	99970

Serie D.

Quantità Unitarie L. 500	Quantità Quintuple L. 2500					
1	—	»	»	19	»	—
1	—	»	»	23	»	—
1	—	»	»	46	»	—
1	—	»	»	565	»	—
1	—	»	»	586	»	—
1	—	»	»	591	»	—
1	—	»	»	(5	»	—
1	—	»	»	697	»	—
3	—	»	»	760	»	762
2	—	»	»	763	»	764
1	—	»	»	821	»	—
1	—	»	»	826	»	—
1	—	»	»	829	»	—
1	—	»	»	857	»	—
1	—	»	»	905	»	—
1	—	»	»	921	»	—
1	—	»	»	943	»	—

Quantità						
Unitarie L. 500	Quintuple L. 2500					
1	—	Obbligazioni	dal	967	al	—
3	—	»	»	980	»	982
1	—	»	»	1036	»	—
3	—	»	»	1047	»	1049
1	—	»	»	1058	»	—
2	—	»	»	1131	»	1132
2	—	»	»	1140	»	1141
1	—	»	»	1181	»	—
1	—	»	»	1185	»	—
1	—	»	»	1292	»	—
2	—	»	»	1563	»	1564
1	—	»	»	1617	»	—
1	—	»	»	1622	»	—
1	—	»	»	1761	»	—
1	—	»	»	1917	»	—
20	—	»	»	1943	»	1962
1	—	»	»	1976	»	—
1	—	»	»	2192	»	—
—	1	»	»	10296	»	10300
—	1	»	»	11026	»	11030
—	1	»	»	11106	»	11110
—	1	»	»	11116	»	11120
—	1	»	»	11126	»	11130
—	1	»	»	11681	»	11685
—	1	»	»	12101	»	12105
—	1	»	»	15206	»	15210
—	2	»	»	1 241	»	18250
—	2	»	»	18526	»	18535
—	1	»	»	19991	»	19995
—	1	»	»	20431	»	20435
—	10	»	»	22186	»	22235
—	8	»	»	23736	»	23775
—	1	»	»	25571	»	25575
—	2	»	»	25581	»	25590
—	2	»	»	25656	»	25665
—	3	»	»	25671	»	25685
—	1	»	»	26676	»	26 80
—	1	»	»	26701	»	26705
—	1	»	»	27291	»	27295
—	1	»	»	27401	»	27405
—	1	»	»	28021	»	28025
—	1	»	»	28091	»	28095
—	1	»	»	28256	»	28260
—	1	»	»	28266	»	28270
—	1	»	»	28811	»	28815

Roma, 20 febbraio 1923.

Per il direttore generale
BORGIA.

Per il capo divisione
CIMINI.

Per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti.
PEDRAZZOLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Rettifica d'intestazione.

E' stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del Tesoro quinquennale n. 304 di L. 1000, di 3ª emissione, e di quello triennale, n. 123, di L. 1100, di 3ª emissione, entrambi intestati erroneamente a Cortese Paolo fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Masotti Antonietta vedova Cortese, perchè giusta l'atto di notorietà del 26 gennaio 1923 redatto presso la R. Pretura di S. Vito al Tagliamento e il certificato di nascita del titolare, i detti buoni dovevano invece intestarsi a Cortese Pier Paolo fu Pietro, minore, ecc.

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1923, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettifica.

Roma, li 3 luglio 1923.

Il direttore generale.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

3ª Pubblicazione (1)

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino è aperto il concorso per incaricato di lingua francese.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio; sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato, i certificati penale e di buona condotta di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto per i concorrenti che non appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso nuove pubblicazioni, o parte di esse, o qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano compiuta la idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 4.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 (oltre la indennità caro-viveri) che potrà raggiungere un massimo di L. 10,000 mediante aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno.

Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio contemplate dall'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 268.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923.

Pel Ministro: GRONCHI.

(1) La 1ª pubblicazione del presente concorso venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 101, del 30 aprile 1923.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.